

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PRETI)

e col **Ministro della Sanità**

(RIPAMONTI)

NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 1969

Riforma dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi del rinnovamento dell'Università che, sia pure per cause diverse, investono quasi tutti i Paesi, si pongono con urgenza anche per la società italiana.

Il disagio nasce dal divario tra un ordinamento universitario frutto di una situazione politica, economica e culturale non più attuale e l'effettiva realtà sociale in profonda e rapida trasformazione. Ciò trova conferma nella considerazione che le nostre istituzioni universitarie hanno, ancora, il loro fondamento nel sistema configurato negli ultimi cento anni dalle leggi Casati e Gentile.

Il Casati, partendo dall'assunto che una libertà illimitata non si sarebbe potuta spe-

rimentare senza pericoli e in aderenza alla necessità di creare, in relazione alle deboli strutture di uno Stato da poco costituito, Atenei sottratti a qualsiasi influsso centrifugo, stabilì il principio che l'insegnamento universitario non poteva essere impartito che da istituti statali.

Il modello adottato fu quello germanico.

L'esiguità dei quadri che costituivano la classe dirigente e il limitato numero di coloro che potevano accedere all'Università conferivano all'istruzione superiore un carattere aristocratico, mentre il rapporto educativo si risolveva nella lezione ex-cattedra. Il dominio incontrastato che un docente riusciva allora ad avere su un ristretto campo del sapere — spesso dovuto alla sua origi-

nale opera di creatore — legittimava il sistema della cattedra ed il rapporto carismatico tra il maestro e gli allievi. Di qui la gloriosa tradizione delle scuole, vanto dell'Università italiana, che ricorda letterati e scienziati creatori di centri di studio rispondenti ai tempi in cui le scoperte nascevano da personali e spesso solitarie ricerche.

La riforma operata dal Gentile non incise profondamente nel contesto del sistema Casati; essa affrontò principalmente il problema del potere di auto-ordinamento e si presentò come riforma d'ispirazione liberale, in quanto fece suoi i risultati della Commissione per il riordinamento degli studi superiori che era stata costituita sin dal 1910. La Commissione, infatti, aveva proposto quanto il Gentile recepì nelle nuove norme, stabilendo che alle Università era concessa personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare. L'ordinamento Gentile, in sintesi, realizzò le istanze più avanzate della cultura e della politica manifestatesi nel ventennio precedente, del quale appare, più che del suo tempo, filiazione.

I successivi interventi, di carattere restrittivo e centralizzatore, valsero ad eliminare lo spirito liberale ancora esistente nelle norme organizzative degli Atenei ed a confermare ad essi quelle strutture autoritarie destinate a permanere fino alla Liberazione e, in parte, fino ad oggi.

Il secondo dopoguerra segnò per il nostro Paese l'inizio di un periodo di notevole impulso, sia politico e culturale che socio-economico.

Il popolo italiano, superato il diaframma che lo divideva dallo Stato, ne diventò protagonista e, nella pluralità degli organismi che, dai partiti ai sindacati, caratterizzano la nostra vita associativa, incominciò a porre esso stesso le mete da raggiungere.

L'accresciuta ricchezza ha reso possibili più omogenee condizioni di vita e la mobilità sociale che ne è derivata è divenuta una caratteristica dei nuovi tempi. Si sono modificati i moduli di lavoro, sono mutate le forme di comportamento, la cultura ha scoperto nuovi e diversi mezzi di espressione, la traduzione in termini economici del progresso scientifico e tecnologico ha assunto

un ritmo sempre più celere, riproponendo in termini imperativi l'esigenza di rinnovo dell'impegno culturale.

Nell'ultimo decennio, infine, la domanda sociale di istruzione, per i lunghi anni precedenti pressochè costante, ha registrato una tendenza all'aumento vieppiù marcata con il conseguente porsi di problemi di ordine quantitativo e qualitativo.

A questa pressione delle masse sulla scuola corrispondono, d'altra parte, in concomitanza col passaggio da un'economia prevalentemente agricola ad una economia spiccatamente industriale, sempre più pressanti richieste nei settori secondario e terziario di elementi qualificati a tutti i livelli.

È questo il momento in cui l'Università, quasi per naturale esaurimento dei compiti precedentemente svolti, denuncia i suoi limiti, primo tra i quali l'incapacità di adeguarsi, per insufficienza di mezzi e di strutture, alle nuove esigenze che la società va individuando.

Il quadro sociale ed economico dell'attuale realtà italiana, a tutti ben noto, è difficilmente sintetizzabile. Eppure, in tanta complessità di motivi, uno su tutti merita la più meditata considerazione: l'accresciuta coscienza sociale.

Quest'ultima si alimenta di libertà e la libertà è prima di tutto possibilità di autodeterminazione.

La società italiana avverte così il bisogno di momenti pluralistici e di autonomia sempre più ricchi e vari, dove autonomia significa possibilità di partecipazione alle scelte, possibilità di contribuire, nel rispetto dell'ordinamento dello Stato, alla edificazione di una più ricca realtà periferica, vuoi di settore, vuoi di gruppo, vuoi di comunità.

A tale nuovo sentimento corrisponde peraltro una già esistente previsione normativa, ove si consideri che tra i principi informativi della Costituzione repubblicana vi sono proprio quelli del pluralismo e dell'autonomia.

Il problema sta, pertanto, soprattutto nel dare integrale attuazione alla Carta costituzionale, traducendo l'autonomia e la partecipazione da realtà normativa a realtà sociale e storica.

Un tale tipo di processo, che va sviluppandosi in più direzioni, investe, in particolare, la Scuola, che dello Stato rappresenta uno dei momenti più significativi.

Ed è per questo che la riforma sottoposta all'esame del Parlamento ha come cardini inalienabili i princìpi dell'autonomia, della partecipazione e del diritto allo studio.

Quest'ultimo, che è direttamente legato al principio della partecipazione, non ha bisogno di molti commenti.

Si tratta di rendere operante, nel fatto, il rifiuto dei privilegi di classe. Si tratta di non consentire più eccezioni al dettato costituzionale, che vuole tutti i cittadini uguali davanti alla legge senza altre distinzioni se non quelle che le diverse capacità personali ed il diverso impegno sono capaci di determinare, una volta creata la condizione della sostanziale eguaglianza dei punti di partenza.

Quanto all'autonomia ed alla partecipazione si tratta di princìpi generali i quali, proprio perchè tali, assumono un diverso contenuto secondo i campi nei quali trovano specifica applicazione.

Nel campo della scuola l'autonomia vuol dire essenzialmente libertà di sperimentazione, possibilità per ciascun Ateneo di dare alla vita culturale italiana un autonomo e libero contributo.

È l'autonomia che chiama tutte le componenti del mondo universitario ad una responsabilità che esse chiedono e che lo Stato non può negare.

A tal punto si manifesta tutto il valore della partecipazione che, nell'ambito della scuola, assume il significato di libero, costante e fecondo dibattito fra tutte le componenti e di garanzia del libero sviluppo interno nella scuola stessa, protesa alla edificazione di una società civilmente avanzata. La partecipazione trova, a livello universitario, uno dei suoi momenti più significativi nella struttura dipartimentale come momento comunitario volto a conciliare la libertà individuale con l'esigenza obiettiva della collaborazione interdisciplinare ai fini del progresso della scienza, capace, d'altra parte, di collegare, quanto più possibile, il momento della ricerca a quello didattico.

Una volta affermati i princìpi, le conseguenze ne derivano naturalmente e risultano chiari i mutamenti radicali, ma opportuni e meditati, dei quali la riforma è portatrice.

Il disegno di legge, che il Governo si onora di sottoporre all'approvazione del Parlamento, intende offrire, infatti, una soluzione coerente ai problemi che dobbiamo affrontare. La duttilità delle strutture che esso prefigura è testimonianza della sua capacità di recepire apporti fecondi, poichè, se c'è un insegnamento vitale che la scienza dà al politico, questo è che non solo i contenuti, ma anche i metodi, che rendono possibile l'elaborazione dei contenuti, obbediscono alla legge del rinnovamento ininterrotto. In tal senso il disegno di legge si pone come premessa e fondamento per il continuo adeguamento dell'istruzione superiore alla società italiana che, nata dalla Resistenza e formata in oltre venti anni di democrazia, vuol essere società dinamica e in permanente progresso.

Il disegno di legge si suddivide in sette titoli che riguardano, rispettivamente, il rinnovamento delle strutture, la nuova configurazione dello stato giuridico dei docenti, gli studenti e il diritto allo studio, il Consiglio nazionale universitario e la programmazione, le disposizioni speciali transitorie, il piano finanziario e le disposizioni finali.

* * *

Il disegno di legge si propone in primo luogo di delineare il nuovo ruolo del sapere universitario.

Il primo articolo, definendo finalità, funzioni ed autonomia delle Università, rivela il nesso che lega la nuova Università alla società tutta, della quale è parte. Tale nesso è triplice ed ha per momenti distinguibili ma interdipendenti la elaborazione e trasmissione critica della cultura superiore, la promozione del progresso della scienza attraverso la ricerca e la preparazione dei futuri professionisti.

L'Università è definita comunità di docenti e studenti, poichè i titolari del diritto di cittadinanza universitaria non sono, e in ef-

fetti mai sono stati, due, il maestro e l'allievo, ma uno solo, il ricercatore.

D'altro canto la ricerca, l'elaborazione e la trasmissione critica del sapere, nonché la formazione degli uomini, non possono essere disgiunte da un aggiornamento costante della cultura superiore; finalità questa che va raggiunta assegnando all'Università il ruolo dell'educazione permanente.

È il complesso di queste funzioni che rinnova il modello tradizionale dell'Università, salvaguardandone il diritto-dovere alla produzione autonoma del sapere e nel medesimo tempo ponendo a disposizione di tutti il sapere stesso.

Gli Atenei, è noto, hanno da sempre realizzato l'unità della scienza; questa tuttavia, specie ai nostri giorni, concretizza una serie di indirizzi espressi dall'esigenza, oggi da tutti condivisa, di un più vasto articolarsi dell'insegnamento superiore.

In tale quadro il disegno di legge, pur non rinunciando all'ispirazione unitaria dell'organizzazione delle Università, rende possibile, specie attraverso i poteri che i vari organi hanno di autoregolarsi, un pluralismo di strutture indispensabile affinché le esigenze particolari dei singoli rami di ricerca e di studio in genere siano non solo salvaguardate, ma anche potenziate.

È chiaro infatti che finalità, compiti e mezzi dei vari campi scientifici e didattici differiscono profondamente se riferiti, ad esempio, a discipline non sperimentali o sperimentali e, in quest'ultimo ambito, alle scienze dell'uomo o a quelle della natura.

Questa apertura del modello universitario al suo interno e verso il mondo esterno va sottolineata, poichè ispira le norme nel loro insieme, conferendo ad esse un'aria nuova ed inconfondibile.

Il momento scientifico dell'Università è posto in risalto dalla creazione di una struttura sulla quale tanto si è discusso, il Dipartimento (articolo 2), che, risolvendo il problema della ricerca associata, costituisce l'innovazione più caratteristica nelle strutture universitarie. Esso assolve il compito di organizzare, nei modi più idonei, la ricerca associata superando i confini della

singola disciplina, e di impegnare i docenti di discipline affini in un lavoro comune. A questo risultato di per sè già felice si accompagnano una consistente economia di mezzi e la garanzia di più feconde occasioni di collaborazione.

Al Dipartimento, che gode di autonomia amministrativa e ha organi suoi propri (articoli 6 e 7), spetta l'organizzazione della ricerca e degli insegnamenti aventi per oggetto un gruppo di discipline caratterizzate da finalità e da esigenze scientifiche comuni. Il provvedimento detta norme particolareggiate per la sua istituzione e stabilisce che il Dipartimento, mentre organizza l'attività di ricerca didattica per il conseguimento del dottorato di ricerca, svolge anche l'attività didattica e di ricerca per gli studenti che seguono i corsi di laurea.

Il Dipartimento diventa così la sede primaria dell'elaborazione e trasmissione critica della scienza, sviluppata per grandi settori, nei quali si esprime quella armonizzazione dei rami del sapere che costituisce l'aspetto più caratteristico dell'attività scientifica del nostro tempo. La nuova struttura associa in tal modo le ricerche disciplinari e quelle interdisciplinari, rendendo possibile la conquista di nuovi spazi alla scienza, spazi che si collocano ai confini più avanzati delle varie discipline.

Un punto delicato nell'organizzazione del Dipartimento è quello dei suoi rapporti con la struttura tradizionale, ancora oggi esistente, e cioè la Facoltà. La soluzione offerta dal disegno di legge fa salvo il compito primario della Facoltà, consistente nell'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea, e attribuisce in maniera specifica alla Facoltà stessa l'istituzione, la modifica e la soppressione dei corsi di laurea, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, delle scuole dirette a fini speciali, nonché l'approvazione dei piani di studio (articoli 2, 9, 10).

Il rapporto tra il Dipartimento e la Facoltà è profondamente innovativo ed al tempo stesso netto. Nella seconda trova sede la individuazione dei contenuti culturali dei corsi di laurea e, in conseguenza, delle mete professionali ad ognuno di essi assegnate.

In questo quadro è evidente che la Facoltà potrà recepire le istanze della società man mano che questa avanzi le richieste sempre più dinamiche di nuove professioni.

Se il corso di laurea avesse tuttavia una strutturazione esclusivamente professionale, sarebbe l'Università stessa, nel suo insieme, a registrarne un fatale abbassamento di livello.

Per questo la sede in cui le varie discipline dei corsi di laurea trovano idonea realizzazione è il Dipartimento che, per grandi settori d'indagine, le coltiva indipendentemente dalle loro finalità professionali; discipline che studenti e ricercatori seguono ai fini di una preparazione che dovrà essere sì professionale ma che, se vorrà rimanere di livello universitario, non potrà non essere scientifica. Conseguentemente, il disegno di legge prevede l'assegnazione dei posti di organico dei docenti di ruolo ai Dipartimenti, anziché alle Facoltà (articolo 19).

Connessa al problema delle strutture deve considerarsi la questione degli accessi alla Università e dei titoli di studio che questa rilascia.

È tipico delle moderne società industriali il tentativo della piena utilizzazione del capitale umano discente. Ma, a prescindere dalle profonde radici del problema, è intanto indispensabile rimuovere le strozzature al livello dell'ingresso all'Università, agevolandone gli accessi e favorendo il ricambio tra i vari ordini di studio. A questa esigenza obbedisce l'articolo 3 della legge.

Risolto il problema dell'accesso universitario, i benefici effetti del nuovo sistema rifluiranno, sia pure in relazione ai tempi lunghi dei risultati conseguenti all'organizzazione scolastica, sui livelli iniziali del sistema.

Le Università conferiscono, come si è accennato, due titoli di studio: la tradizionale laurea e il dottorato di ricerca. Quest'ultimo titolo, rilasciato a seguito della frequenza per un triennio di corsi e seminari di studio, ha valore di qualifica accademica e non costituisce titolo professionale. Esso deve essere valutato nei concorsi che danno accesso a carriere scientifiche (articolo 8) e, in

particolare, nei concorsi per docente universitario (articolo 18, quarto comma).

La laurea viene conseguita dagli studenti che, dopo aver seguito, per la durata e per il numero prescritti, gli insegnamenti compresi nei piani di studio e superato le relative prove, presentino un elaborato che testimoni adeguata preparazione culturale e superino un esame conclusivo degli studi (articolo 11).

Poiché l'Università prepara anche all'esercizio professionale, si presenta come notevole innovazione la possibilità da parte della Facoltà di organizzare corsi di preparazione e di orientamento professionale che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno di corso o dai laureati da non oltre un anno, in vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Le Università possono inoltre costituire un Dipartimento con il compito di organizzare corsi di formazione didattica e di tirocinio in preparazione al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (art. 12).

I contenuti culturali dei quali la nostra Università è portatrice trovano nel disegno di legge un coefficiente di obiettivo rilievo.

Anche qui, il disegno di legge configura una soluzione intermedia tra l'esigenza di una liberalizzazione assoluta dei piani di studio — che avrebbe presentato il pericolo di una incoerente atomizzazione — e l'insostenibile rigidità attuale.

È chiaro che, avviando il processo di formazione universitaria dei giovani verso determinati canali professionali, l'Università non può non dare i contenuti culturali essenziali che caratterizzano, appunto, la valenza professionale. La funzione di garanzia dello Stato verso la collettività trova un'espressione precisa nello stabilire piani di studio validi a livello nazionale. Per il resto, la scelta autonoma da parte delle Facoltà, e da parte dello studente, consente una strutturazione dinamica del tipo di formazione, la sperimentazione di nuove discipline e, infine, la possibilità, per lo studente, di esplicitare i propri interessi nelle forme più autonome e responsabili.

In concreto il disegno di legge distingue:

a) insegnamenti obbligatori a livello nazionale per ogni singolo corso di laurea;

b) insegnamenti propri del corso di laurea di ciascuna Facoltà (art. 13).

Spetta al Consiglio nazionale universitario, in base alle proposte delle Facoltà, determinare, per ciascun corso di laurea, il numero minimo degli insegnamenti che lo studente deve seguire, e indicare, in misura non superiore ad un terzo di tale numero (in via eccezionale, per le Facoltà scientifiche, in misura non superiore alla metà), gli insegnamenti obbligatori a livello nazionale.

Lo studente, a sua volta, per gli insegnamenti propri del corso di laurea di ciascuna Università, potrà formulare autonomamente il proprio piano di studio, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di corso di laurea, o sceglierlo fra quelli indicati dal Consiglio di facoltà.

* * *

La partecipazione di tutte le componenti della vita universitaria — attuazione della menzionata esigenza dell'estensione del metodo democratico — trova pieno accoglimento nel disegno di legge che (articolo 15) incentra negli organi deliberanti delle Università la compresenza dei docenti, degli studenti, del personale tecnico ed amministrativo, nonchè degli enti locali più rappresentativi — Regione, Comune, Camera di commercio — le cui necessità più direttamente sono riflesse nell'Ateneo.

Norme particolari, relative alla designazione dei corpi deliberanti ed alla costituzione di un organo ristretto, la Giunta, assicurano un giusto equilibrio tra l'esigenza della rappresentanza e quella della funzionalità.

La partecipazione non è limitata al governo dell'Ateneo, ma si estende a tutti i livelli della nuova organizzazione universitaria. Troviamo così la polivalenza delle partecipazioni consacrate sia nel Consiglio nazionale universitario — massimo organismo centrale di autogoverno dell'Università (articolo 31) — sia, come si è detto, nei Consi-

gli di ateneo (articolo 15) e nei Dipartimenti, sia nei Consigli di corso di laurea e di facoltà (articolo 10).

Si concreta in tal modo, insieme con l'esigenza della partecipazione, il diritto costituzionalmente garantito all'autonomia delle Università e dei massimi organismi universitari nazionali di ricerca: un'autonomia che non è soltanto quella delle singole sedi, ma dell'intera Università italiana considerata come un tutto unico nelle sue capacità di auto-regolamentazione.

Organo di garanzia di questa sostanziale autonomia è il Consiglio nazionale universitario al quale è affidata la funzione di coordinamento generale degli Atenei. Esso assorbirà le competenze sinora affidate alla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nonchè altri compiti attualmente svolti dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 47). Compongono il Consiglio larghe rappresentanze di professori ordinari e straordinari, di studenti e di iscritti al dottorato di ricerca; e ne fanno altresì parte i presidenti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Accademia nazionale dei Lincei, il segretario generale del programma del Ministero del bilancio e della programmazione economica e il direttore generale dell'istruzione universitaria (articolo 32).

Tutte le categorie avranno modo così di portare, nel concorso di idee, un contributo nuovo e potranno sollecitare, con civile dialettica, una maggiore produttività, una più viva sensibilità organizzativa ed educativa. L'Università aperta trova, nel Consiglio nazionale universitario, efficace realizzazione.

* * *

La presenza nell'attività didattica e di ricerca di vari livelli di responsabilità condiziona la soluzione data dal disegno di legge al dibattuto problema del docente universitario.

È stato osservato che il docente unico esiste già come *corpus* nell'attuale struttura ed è uno dei motivi di decadenza del sistema che si vuole rinnovare.

Giova approfondire, a questo proposito, quanto più avanti si è accennato a proposito della figura del Maestro come si pone, a metà del secolo scorso, nei Paesi più scientificamente progrediti dell'Europa, attraverso la recinzione di un campo del sapere sul quale insiste la cattedra. Questo modello, già travolto oltre Atlantico, ai primi del secolo, perdura, invece, nelle società europee occidentali e si giustifica in forza della statura dei Maestri che ne hanno imposto, con l'autorità della scienza, il permanere pressochè inalterato.

È evidente che sarebbe poco più che una *factio juris* un sistema di norme che realizzasse il docente unico in obbedienza ad un puro ampliamento numerico — la cui esigenza è comunque insopprimibile — del corpo dei docenti universitari.

La soluzione adottata dal disegno di legge realizza un preciso impianto socio-scientifico sulla base della libertà di insegnamento e di ricerca (articolo 5). Da una parte è consacrata la parità di tutti i docenti nel diritto all'esercizio individuale dell'attività didattica-scientifica, sicchè non esistono più posizioni di potere nel senso gerarchico; dall'altra, al professore ordinario è riconosciuta una autorità, che non è *potestas*, bensì la posizione preminente di chi è responsabile della più avanzata conquista del sapere.

Il sistema del passaggio dall'una all'altra categoria, pienamente facoltativo e rispettoso dei diritti acquisiti, assicura la continuità dell'esercizio dell'autorità scientifica, lo stesso esercizio che presiede al reclutamento del professore straordinario. Un tale sistema è obiettivamente avanzato anche rispetto ad altri avvicinati al nostro, ad esempio quello anglosassone, in cui il verticalismo strutturale si esprime in ben più articolati livelli di potere e di autorità scientifica.

Norme particolari garantiscono la continuità del corpo docente nei Dipartimenti. Il trasferimento, infatti, può essere richiesto solo dopo cinque anni di permanenza nella stessa sede: e ciò, non solo allo scopo di assicurare un « periodo » di lavoro che andrà a sicuro beneficio di quelle che troppo

a lungo e a torto sono state chiamate « Università di transito », ma anche al fine di non interrompere ricerche e meditazioni proprie di un ciclo pieno di lavoro, che così spesso trovano *in loco* ragione e spunti di rilevante significato scientifico.

Sarebbe stato d'altra parte ingeneroso trascurare gli interessi di quei docenti che, adempiuto al dovere della quinquennale permanenza nella stessa Università, volessero, per motivi personali, mutare sede. Almeno un quarto dei posti disponibili viene riservato, perciò, dal disegno di legge, ai trasferimenti, conciliando gli impegni degli studiosi, i loro doveri familiari, col necessario ricambio di esperienze (articolo 18).

La nuova disciplina concorsuale (articoli 20 e 21) tende ad eliminare il sistema di scelta dei giudici: un congegno che presentava il difetto di una impostazione atta ad incoraggiare il potere di scuola e dava luogo ad interpretazioni spesso dolenti e, comunque, ingenerava dannosi sospetti nei confronti dei giudici anche più severi ed obiettivi.

L'elettorato attivo è affidato a professori ordinari e straordinari, a conferma di una *potestas* equamente ripartita. La procedura elettorale si conclude col sistema del sorteggio.

Le norme relative all'incompatibilità e al pieno impiego (articolo 22) intendono assicurare all'Università l'esclusività dell'azione didattica e scientifica dei docenti. È questa un'esigenza primaria che non poteva non essere accolta integralmente, anche se comporta maggiori oneri: a riconoscimento dell'impegno, la legge prevede infatti la corresponsione di una « indennità di pieno tempo » (articolo 23).

Perchè da questa esclusività non nasca però il pericolo di trasformare l'Università in una corporazione e di reciderne i legami con il mondo circostante, l'articolo 25 prevede la figura del professore associato che realizza, nel tempo parzialmente dedicato alla Università e parzialmente ad attività extra universitarie, la costanza del rapporto tra il mondo della produzione e quello della scienza: un rapporto che, lungi dal condannare

o relegare la professionalità, legittima un particolare *status* nel mondo accademico. Esso costituisce se non proprio una novità, certo un modo pur esso significativo di correggere alcune sperequazioni che, prima o poi, avrebbero finito con l'indebolire l'Università, la quale è, e deve restare, l'istituzione di livello formativo massimo nel Paese. Una osmosi che si giudica necessaria, specie in alcuni Dipartimenti e Facoltà, e che può compensare con il registro dei profitti quello delle inevitabili perdite.

Nella dinamica degli interventi, come si sa, i problemi qualitativi sono connessi a quelli quantitativi e ciò non solo perchè gli ordini di grandezza condizionano i tipi di prodotto, ma anche perchè oltre una certa soglia la quantità diventa qualità.

È il caso del rapporto oggi notevolmente alto fra docenti e discenti. La difficile situazione che ne è derivata ha provocato il ricorso a rimedi non sempre idonei: il disegno di legge provvede a correggere tale situazione incrementando gradualmente l'organico dei professori dal 1969-1970 al 1972-1973 fino ad un massimo di 20.000 posti, ciò che, come appare dal prospetto seguente, consentirà di abbassare il rapporto medio docenti-discenti ad uno su ventotto:

ANNO ACCADEMICO 1968-1969

Iscritti e fuori corso	Professori ordinari e straordinari in servizio al 1-2-1968	Rapporto
450.000	2.785	1/161

ANNO ACCADEMICO 1972-1973

560.000 (*)	20.000	1/28
-------------	--------	------

(*) Previsioni OCSE.

* * *

Componente essenziale delle possibilità che i processi formativi debbono offrire ai singoli, al fine della libera espressione delle loro capacità, è poi la tematica connessa al diritto allo studio.

Essa ha trovato nel disegno di legge recentemente approvato da un ramo del Parlamento un più adeguato impegno della col-

lettività verso gli studenti capaci e meritevoli, nei cui confronti vige il sistema dell'assegno di studio. Ma già in quella sede il Governo ha sottolineato la provvisorietà di quell'intervento, ripromettendosi di innovarlo radicalmente come ora viene proposto (art. 26). La linea di tendenza è quella della previsione di un superamento dell'assegno di studio nella misura in cui viene assicurato l'esercizio pieno del diritto allo studio, con provvidenze relative ai collegi, alle mense, alle cure mediche complete, alle attrezzature sportive, ricreative, alla costruzione di nuovi complessi universitari nei quali si realizza la vita comunitaria degli studenti.

In questo quadro si inseriscono le provvidenze in favore degli studenti lavoratori. E l'articolo 29 risponde alla complessa e a volte tormentata domanda di arricchimento culturale di chi conosce, ancora in giovani anni, la fatica di ogni giorno, senza per questo chiedere facilitazioni al conseguimento di una laurea.

È, infine, riconosciuto esplicitamente agli studenti il diritto di riunirsi in assemblee e di organizzare libere attività di studio e ricreative in conformità di apposito regolamento (art. 30).

L'esigenza di equilibrare lo sviluppo quantitativo studentesco ha imposto la necessità di una programmazione universitaria. Una programmazione che obbedisce all'esigenza dell'indicazione della base, che favorisce alternative aperte più che scelte predefinite, o, se si vuole, che dovrà rendere possibili più scelte; una programmazione, insomma, che ha un contenuto elastico come quello di ogni attività scientifica, ma che nello stesso tempo s'inquadra in una organizzazione precisa.

Gli interventi programmati nell'ambito universitario debbono invero rispondere ad esigenze che, almeno concettualmente, possono apparire contraddittorie.

Da una parte, infatti, occorre disseminare l'offerta educativa nella misura più ampia, dall'altra è necessario che essa non scenda al di sotto di una soglia minima, al di là della quale non v'è scienza.

Il disegno di legge recepisce questa istanza in due momenti: il primo, quello della

programmazione locale (art. 33), che è affidata ai vari Atenei per rispondere a precise esigenze che solo localmente possono essere avvertite; il secondo, della programmazione nazionale (art. 34), che il Consiglio nazionale universitario riprenderà, coordinando le singole proposte, per attuare anche una politica di orientamenti universitari (art. 28).

* * *

Il titolo V comprende disposizioni speciali e transitorie.

Fra le disposizioni speciali notevole importanza rivestono le norme di cui agli articoli 40, 41 e 44 concernenti rispettivamente i dipartimenti clinici, gli ospedali di insegnamento, la Facoltà di educazione fisica.

Per quanto riguarda i dipartimenti clinici, il Governo viene delegato a emanare norme aventi valore di legge per disciplinare la organizzazione. Ciò per soddisfare, in relazione all'applicazione della legge ospedaliera, l'esigenza di armonizzare i fini assistenziali con le funzioni didattiche e scientifiche dei dipartimenti stessi.

Negli ospedali d'insegnamento potrà essere attuata l'attività didattica e di ricerca scientifica relativa al secondo triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, evitando così il notevole affollamento delle cliniche direttamente gestite dalle Università e degli ospedali o reparti clinicizzati.

L'articolo 44 disciplina l'istituzione delle Facoltà di educazione fisica. Una Facoltà nuova e destinata — sulla base delle esperienze acquisite attraverso il funzionamento degli istituti superiori di educazione fisica — a dare a questi studi, di durata non più triennale ma quadriennale, un contenuto più marcatamente scientifico e culturale che investa particolarmente le discipline attinenti alle attività motorie.

Lo stesso articolo dispone, attraverso una delega legislativa, la trasformazione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma in facoltà dell'Ateneo romano. È da ritenere che in un secondo tempo, sull'esempio dato da Roma, anche gli istituti superiori di educazione fisica liberi, attualmente funzionanti in altre città, potranno essere adeguati ai nuovi ordinamenti, addi-

venendosi così all'istituzione di nuove Facoltà di educazione fisica presso le Università delle stesse sedi.

Altre norme speciali si riferiscono alla soppressione della libera docenza (art. 38), nella prospettiva che il nuovo istituto del dottorato di ricerca risponderà più validamente alle esigenze dello studio e della ricerca associati; all'abolizione della categoria dei professori fuori ruolo, essendo previsto il collocamento a riposo del docente al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età (art. 39), nonché all'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento agli istituti di grado universitario (art. 45). Viene riaffermata la autonomia delle Università libere, i cui statuti dovranno adeguarsi al principio sancito dal disegno di legge, della partecipazione negli organi accademici delle componenti della vita universitaria (art. 46).

* * *

Insieme con le norme speciali, il titolo V prevede, come si è detto, disposizioni transitorie di rilevante importanza. Il disegno di legge, infatti, si presenta come una riforma profondamente innovativa degli ordinamenti universitari e crea strutture e istituti del tutto nuovi che non è possibile realizzare all'atto dell'entrata in vigore della legge.

La vasta portata dei provvedimenti connessi alla sua attuazione richiede pertanto la predisposizione di un sistema che assicuri il passaggio senza scosse dalle vecchie alle nuove strutture, graduando nel tempo la nascita dei nuovi istituti. Si tenga presente, a questo proposito, che in nessun corpo sociale come nella scuola l'istanza d'inserire, con accorta gradualità, le innovazioni nel tessuto precedente va imperativamente attesa. La gradualità si rende, poi, assolutamente necessaria per quanto riguarda l'applicazione delle norme concernenti il nuovo stato giuridico dei docenti.

L'articolo 37 mira appunto a risolvere il problema dell'inquadramento dei docenti nelle nuove qualifiche di ordinario e straordinario; con le disposizioni in esso contenute si procede ad un riassetto delle attuali

posizioni di stato, mirando non soltanto ad eliminare i motivi di insoddisfazione del personale, talora connessi alla precarietà delle posizioni dei singoli, ma soprattutto ad assicurare un reale, obiettivo miglioramento delle condizioni necessarie per un ordinato svolgimento dell'attività didattica e scientifica sin dai primi anni dell'applicazione della riforma.

Nell'inquadramento si terrà conto delle funzioni attualmente svolte, con l'attribuzione della nuova qualifica *ex officio* nei casi di chiara portata e mediante i congegni della verifica dei titoli e dei concorsi riservati in tutte le altre ipotesi. In concreto, le norme transitorie includono di diritto, tra i professori ordinari, i professori ordinari di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, i professori straordinari di cui al secondo comma del citato articolo e coloro che nell'ultimo biennio siano stati compresi nella terna di un concorso a cattedra e non siano stati ancora chiamati.

Si tratta, in effetti, per la prima e la seconda categoria, di professori che hanno già, nel momento del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, una posizione giuridica consolidata e, per la terza, di studiosi che hanno superato un concorso con le stesse modalità degli attuali straordinari e hanno dato prova di valentia scientifica e professionale.

Criteri altrettanto obiettivi ispirano le norme dell'articolo 37 per l'attribuzione della qualifica di professore straordinario. All'inquadramento si procederà gradualmente in tre tempi.

All'entrata in vigore della legge saranno inquadrati:

a) i docenti dichiarati maturi nei concorsi dell'ultimo quinquennio;

b) i professori-direttori delle scuole di ostetricia a carico dello Stato;

c) i professori aggregati, cui è peraltro consentita l'opzione per la permanenza nel ruolo attuale ad esaurimento;

d) gli assistenti ordinari con incarico di insegnamento per almeno tre anni accademici e in possesso di libera docenza.

Successivamente, previo giudizio di Commissioni da costituire entro un anno dalla entrata in vigore della legge, saranno inquadrati i liberi docenti con qualifica di assistente ordinario o incaricato per almeno tre anni accademici.

Infine, previ concorsi riservati da indire annualmente nel quadriennio successivo all'entrata in vigore della legge, saranno inquadrati nel limite dei tre quarti dei posti disponibili: a) gli assistenti ordinari; b) coloro che nell'ultimo triennio sono risultati idonei in un concorso per assistente ordinario; c) gli incaricati per almeno tre anni accademici non forniti di libera docenza; d) gli incaricati per un periodo inferiore al triennio ma in possesso di libera docenza.

L'inquadramento sarà facilitato dal rilevante aumento del numero dei posti organici dei docenti universitari di ruolo che risulta dalla tabella B allegata al disegno di legge. La tabella infatti fissa per gli anni accademici 1969-70, 1970-71, 1971-72 e 1972-73 per i professori ordinari rispettivamente 4.000, 6.000, 8.000 e 10.000 posti, e per i professori straordinari rispettivamente 5.000, 6.500, 8.500 e 10.000 posti.

Si può confidare che in breve tempo si otterrà il *plenum* del corpo docente. Nel corso delle operazioni di inquadramento è prevista comunque la possibilità di far ricorso all'istituto dell'incarico (art. 37, penultimo comma) in conformità delle disposizioni ora vigenti.

Altre disposizioni transitorie disciplinano poi le modalità per le prime elezioni degli organi deliberativi delle Università e del Consiglio nazionale universitario (articolo 35), le modalità per la costituzione dei Dipartimenti (art. 36), la delega legislativa in materia di prove integrative per l'accesso all'Università (art. 42) e infine l'ammissione alle Facoltà di magistero (art. 43).

* * *

I titoli VI e VII riguardano rispettivamente le disposizioni finanziarie e finali.

Tra queste ultime è particolarmente notevole la disposizione dell'articolo 62 che delega il Governo a riunire in testo unico,

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro due anni, tutte le norme di legge sull'istruzione superiore.

È opportuno, per altro, soffermarsi sulle disposizioni finanziarie.

L'impiego della spesa nella scuola tutta, e in particolare nell'Università, prima di essere un atto di saggezza politica è indice di un diverso modo di concepire l'intervento pubblico sulla vita associata.

È noto che il programma quinquennale ha realizzato in questo campo un radicale mutamento di prospettiva classificando, per la prima volta nella storia del nostro Paese, le spese per l'istruzione non più tra i consumi ma tra gli investimenti sociali. È questo presupposto che sta alla base dell'imponente sforzo che il disegno di legge realizza, perchè, se le spese per l'Università e la ricerca sono, come sono, investimenti, vanno sottratti alla dinamica dei consumi e, anzi, incrementati proprio per rendere possibile un successivo arricchimento collettivo.

È tipico, in questo settore, il passaggio, nell'azione come nell'opinione pubblica, dalla tesi delle « riforme senza spese » che caratterizzò il nostro primo dopoguerra alle « spese senza riforme » che negli anni più vicini a noi hanno seguito l'impetuoso sviluppo delle nostre strutture educative.

In una sintesi stimolante è ora offerta al Paese la possibilità di realizzare « riforme con spese », secondo linee di intervento strutturale ognuna delle quali ha il supporto di un adeguato impegno finanziario.

Lo sforzo finanziario previsto fino allo esercizio 1973 (e per le borse di addestramento fino all'anno accademico 1973-74) ammonta nel suo complesso a lire 924 miliardi 178.500.000: uno sforzo notevole ma, nello stesso tempo, significativamente produttivo, perchè agevola l'adempimento di funzioni di interesse collettivo e risolve programmi positivi di sostegno dello sviluppo economico.

La ripartizione delle spese è così prevista: per il personale docente (articolo 49) in milioni 308.741; per il personale non insegnante (articolo 50) in milioni 66.000; per l'espletamento dei concorsi (articolo 51) in milioni 6.500; per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario (articolo 52)

in milioni 500 annui (e pertanto, nel complesso del quadriennio considerato, in milioni 2.000); per l'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico (articolo 53) in milioni 30.937,5 (per la copertura della spesa di milioni 937,5 a carico dell'anno 1969 viene utilizzata la corrispondente somma dell'accantonamento di 23,4 miliardi sul capitolo 6036 del bilancio del Ministero del tesoro per lo stesso anno sotto la voce « Ministero del tesoro » destinato al rimborso degli interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca d'Italia); per i contributi per il funzionamento delle Università e degli Istituti universitari (articolo 54) in milioni 145.000; per attrezzature didattiche e scientifiche per le Università e gli Istituti universitari (articolo 55) in milioni 38.000; per i contributi per la ricerca scientifica (articolo 56) in milioni 17.000; per l'assegno di studio (articolo 57) in milioni 60.000; per le borse di studio per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (articolo 58) in milioni 15.000; per forme varie di assistenza (articolo 59) in milioni 25.000; per l'edilizia universitaria (articolo 60) in milioni 210.000.

Il Paese non ha mai sostenuto un impegno finanziario di così imponenti proporzioni per l'Università; ma esso era oramai divenuto improrogabile. La lunga attesa degli studiosi, dei giovani, della pubblica opinione deve convincerci oggi a procedere con forme e metodi rapidi e incisivi.

* * *

Onorevoli senatori, vi è stato esposto un programma che potrebbe sembrare rivoluzionario, ma che, in realtà, non offende la tradizione più sana, e solo vuole eliminare la deprimente vecchiezza di una normativa superata dai fatti: un programma che rispetta la cultura e fa credito alla gioventù che lo merita, comunica un proposito di rinnovamento, si allinea con i grandi movimenti storici sul piano sociale e comunitario.

Il disegno di legge vuole essere una apertura verso la vita, l'indicazione di un metodo critico, di una cultura, che arricchiscano in direzioni costanti e diverse la società e siano atti a creare vocazioni mature per il più civile progresso del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**ORDINAMENTO E STRUTTURA
DELLE UNIVERSITÀ'**

Art. 1.

*(Finalità, funzioni ed autonomia
delle Università)*

Le Università hanno il compito di elaborare e trasmettere criticamente la cultura superiore, promuovere il progresso della scienza attraverso la ricerca e fornire l'istruzione necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Le Università costituiscono comunità di docenti e di studenti, fornite di personalità giuridica.

Esse hanno autonomia organizzativa e amministrativa nei limiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Articolazione delle Università)

Ogni Università si articola in Dipartimenti e in Facoltà.

Art. 3.

(Accesso all'Università)

Coloro che sono in possesso del diploma conseguito in un istituto di durata quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado possono iscriversi a qualsiasi Facoltà universitaria.

Art. 4.

(Titoli di studio)

Le Università conferiscono il dottorato di ricerca e la laurea.

I relativi titoli sono rilasciati dal Rettore.

Art. 5.

(Libertà d'insegnamento e di ricerca)

Nell'Università, a ciascun docente è garantita la libertà d'insegnamento e di ricerca ed è assicurata la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento del suo lavoro.

Il docente è inamovibile dall'ufficio e dalla sede e non è tenuto a prestare giuramento.

Art. 6.

(Dipartimento)

Il Dipartimento è la struttura universitaria cui spetta organizzare le ricerche e gli insegnamenti aventi per oggetto un gruppo di discipline caratterizzate da finalità e da esigenze scientifiche comuni, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario.

Il Dipartimento comprende corsi d'insegnamento per non meno di quattro discipline.

Tutte le discipline devono essere, comunque, raggruppate nei Dipartimenti e non può essere costituito più di un Dipartimento per uno stesso gruppo di discipline.

Il Dipartimento è istituito, con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Ateneo, su proposta delle Facoltà o per iniziativa dello stesso Consiglio di ateneo. Ogni modificazione di struttura ha luogo, nelle stesse forme, su proposta del Dipartimento o per iniziativa del Consiglio di ateneo.

In mancanza di iniziative per l'istituzione del Dipartimento, provvede, con suo decreto, il Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario.

Il Dipartimento:

a) organizza l'attività di ricerca e didattica per il conseguimento del dottorato di ricerca, definendone i piani di studio e di lavoro;

b) svolge l'attività didattica e di ricerca per gli studenti che seguono i corsi di lau-

rea, nonchè per gli iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, secondo i piani di studio di cui ai successivi articoli 9 e 13.

Esso gode di autonomia amministrativa, secondo le norme del regolamento di Ateneo, che determina altresì le modalità di gestione dei fondi assegnati. Dispone di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonchè di locali ed attrezzature proprie e comuni ai vari insegnamenti.

Il Dipartimento provvede alle richieste per la copertura dei posti, alla chiamata dei docenti di ruolo e del personale tecnico e alla nomina dei professori associati e programma l'attività di insegnamento e di ricerca, attribuendone i relativi compiti.

Il Dipartimento, nei limiti dei fondi ad esso assegnati, attribuisce, previo concorso per titoli, borse di addestramento didattico e scientifico, di durata non superiore a due anni e non rinnovabili, a laureati che abbiano conseguito, da non oltre un anno, il dottorato di ricerca o che, in possesso della laurea da non oltre tre anni, abbiano una preparazione scientifica riconosciuta adeguata.

Art. 7.

(Organi del Dipartimento)

La direzione del Dipartimento è affidata al Consiglio di dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento è composto:

- a) dei professori del Dipartimento;
- b) di una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, pari a un quinto del numero dei professori;
- c) di una rappresentanza degli altri studenti iscritti ai corsi di insegnamento che si svolgono nel Dipartimento, pari ad un quinto del numero dei professori;
- d) di una rappresentanza dei tecnici laureati pari a un decimo del numero dei professori.

Gli studenti non possono far parte di più di un Consiglio di dipartimento, nè essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio di dipartimento elegge un Direttore nella persona di un professore ordinario.

Il Direttore e i membri del Consiglio durano in carica tre anni, ad eccezione delle rappresentanze degli studenti, che sono rinnovate annualmente.

Il Consiglio delibera annualmente i programmi delle ricerche di gruppo e fissa i criteri dell'attività didattica, in un'adunanza alla quale partecipano con voto consultivo tutti i tecnici laureati, i tecnici coadiutori e tutti gli iscritti al dottorato.

Alle deliberazioni concernenti la chiamata dei docenti partecipano soltanto i professori ordinari e straordinari.

Nel caso in cui, per ragioni di funzionalità, lo ritenga opportuno, il Consiglio può costituire una Giunta composta, con criterio proporzionale, di rappresentanti delle categorie dei docenti e degli studenti.

Art. 8.

(Dottorato di ricerca)

Il dottorato di ricerca ha valore di qualifica accademica ed è valutato nei concorsi che danno accesso a carriere scientifiche. Esso non costituisce titolo professionale.

Il dottorato di ricerca si consegue, nel Dipartimento, dai laureati che abbiano seguito corsi o seminari di studio per almeno un triennio, i quali presentino e discutano al termine di questo un elaborato di ricerca meritevole di pubblicazione a giudizio del Dipartimento.

Le prove sono pubbliche e si svolgono in unica sessione annuale.

La frequenza ai corsi ed ai seminari è obbligatoria. In caso di inosservanza dell'obbligo, il Consiglio di dipartimento delibera, con provvedimento motivato, l'esclusione dello studente dal Dipartimento.

Ciascun Dipartimento può subordinare l'ammissione ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca al superamento di una prova di idoneità per soli titoli o per titoli ed esami. Ai frequentanti sono erogate, a carico dello Stato, borse di studio, nel numero stabilito annualmente con delibera-

zione del Consiglio di dipartimento, approvata dal Consiglio nazionale universitario.

Gli iscritti al dottorato, che godono di borse di studio, sono tenuti all'osservanza del pieno tempo e debbono svolgere le attività loro affidate dal Dipartimento.

Art. 9.

(Facoltà e corsi di laurea)

La Facoltà è l'organismo universitario che ha il compito di ordinare gli studi per il conseguimento delle lauree, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario.

Essa si articola in corsi di laurea.

La durata degli studi di ciascun corso di laurea è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

La Facoltà delibera l'istituzione, le modifiche e le soppressioni dei corsi di laurea, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonché delle scuole dirette a fini speciali; approva i piani di studio proposti dai Consigli di corso di laurea; registra le scelte degli studenti e li segue nell'attività che, in armonia con il piano degli studi, essi svolgono nei Dipartimenti; predispone, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio nazionale universitario, di cui all'ultimo comma del successivo articolo 13, i piani di studio delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali.

Il Consiglio di corso di laurea propone alla Facoltà i piani di studio ed approva quelli autonomamente formulati dagli studenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 13; può avanzare proposte alla Facoltà ed essere da questa chiamato a dare pareri su ogni altra questione relativa all'organizzazione degli studi.

Art. 10.

(Organi della Facoltà)

Organi deliberativi della Facoltà sono il Consiglio di facoltà e i Consigli di corso di laurea.

Il Consiglio di corso di laurea è composto dei professori ordinari e straordinari che svolgono attività d'insegnamento nelle discipline di cui al primo comma del successivo articolo 13 e di una rappresentanza degli studenti, pari alla metà del numero dei predetti professori.

Il Consiglio di facoltà è composto di rappresentanze dei Consigli di corsi di laurea costituite in modo da garantire la partecipazione, nelle medesime proporzioni, delle categorie di cui al precedente comma.

Il Consiglio di facoltà ed il Consiglio di corso di laurea eleggono rispettivamente il Preside e il Direttore nella persona di un professore ordinario.

Il Preside, il Direttore e i membri dei Consigli durano in carica tre anni, ad eccezione delle rappresentanze degli studenti, che sono rinnovate annualmente.

Gli studenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Il regolamento di Ateneo determina i rapporti di rappresentanza, tenuto conto del numero degli studenti iscritti ai singoli corsi di laurea, e prevede, qualora il numero dei componenti i predetti Consigli sia elevato, l'istituzione di Giunte, disciplinandone la composizione con criterio proporzionale ed il funzionamento.

Art. 11.

(Laurea)

La laurea si consegue nella Facoltà dagli studenti che, dopo aver seguito, per la durata e per il numero prescritti, gli insegnamenti compresi nei piani di studio e superato le relative prove, presentino un elaborato dimostrativo di adeguata preparazione culturale e superino un esame conclusivo degli studi.

Le prove sono pubbliche e si svolgono in più sessioni annuali. Esse sono distribuite nel corso dell'anno accademico sia in rapporto alla durata dei corsi, sia in rapporto alla posizione degli studenti in regola o non con i corsi di studio, sia in rapporto alla particolare condizione degli studenti lavoratori.

I risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo integrano il giudizio sulla preparazione del candidato, che deve essere sempre formulato a seguito di una prova individuale.

Art. 12.

(Corsi di orientamento professionale e di formazione didattica)

Le Facoltà organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno di corso o dai laureati da non oltre un anno, in vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le Università possono costituire un Dipartimento con il compito di organizzare corsi di formazione didattica e di tirocinio in preparazione del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Art. 13.

(Insegnamenti e piani di studio)

Gli insegnamenti che costituiscono materia di esame per ciascun corso di laurea si distinguono in:

- a) insegnamenti obbligatori a livello nazionale per ogni singolo corso di laurea;
- b) insegnamenti propri del corso di laurea di ciascuna Università.

Il Consiglio nazionale universitario, in base alle proposte delle Facoltà, determina, per ciascun corso di laurea, il numero minimo degli insegnamenti che lo studente deve seguire e indica, in misura non superiore ad un terzo di tale numero e, in via eccezionale per le Facoltà scientifiche, in misura non superiore alla metà, gli insegnamenti di cui alla lettera a), precisandone la durata.

Per gli insegnamenti di cui alla lettera b), lo studente ha facoltà di formulare autonomamente il proprio piano di studio, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di corso di laurea, o di sceglierlo fra quelli indicati dal Consiglio di facoltà, su proposta

del Consiglio di corso di laurea. La durata degli insegnamenti di cui al presente comma è stabilita dal Consiglio di facoltà e può essere pluriennale, annuale o quadrimestrale, da attuarsi in uno dei due periodi di attività didattica previsti dal successivo articolo 14.

Quando, per una disciplina del medesimo corso di laurea, l'insegnamento sia impartito da più professori, lo studente è libero di iscriversi al corso di insegnamento che preferisce, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento.

Gli insegnamenti obbligatori a livello nazionale per le scuole di perfezionamento e di specializzazione nonché per quelle dirette a fini speciali sono determinati dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 14.

(Anno accademico)

L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

In esso sono compresi due periodi di effettiva attività didattica di quattro mesi ciascuno, fissati dalle singole Università, in conformità delle indicazioni generali del Consiglio di ateneo.

Art. 15.

(Organi deliberativi dell'Università)

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna Università spetta al Consiglio di ateneo.

Il Consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze dei docenti, degli studenti, del personale tecnico ed amministrativo delle Università, così ripartito:

- 30 per cento, professori ordinari;
- 30 per cento, professori straordinari;
- 10 per cento, studenti iscritti al dottorato di ricerca;
- 25 per cento, studenti iscritti ai corsi di laurea;
- 5 per cento, personale tecnico ed amministrativo.

Il Consiglio nazionale universitario determina per le singole Università, avuto riguardo alla popolazione studentesca, il numero complessivo dei componenti di cui al comma precedente, in misura non superiore a 150.

Fanno inoltre parte del Consiglio di ateneo tre rappresentanti della Regione, un rappresentante della Camera di commercio ed il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Università o un suo delegato.

Il Consiglio di ateneo elegge il Rettore e la Giunta di ateneo.

È eletto Rettore il professore ordinario che abbia accettato la candidatura proposta da almeno un decimo dei membri del Consiglio di ateneo ed abbia riportato almeno i due terzi dei voti validi. Alla terza votazione, è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

La Giunta è costituita da un numero di componenti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dei membri del Consiglio di ateneo, in modo che siano rispettate le proporzioni di cui al secondo comma.

Della Giunta fanno, inoltre, parte uno dei tre rappresentanti della Regione, il rappresentante della Camera di commercio, il rappresentante del Comune e, con voto consultivo, il Direttore amministrativo dell'Università.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore, i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un quadriennio e non sono immediatamente rieleggibili ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che sono eletti annualmente e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Il Consiglio di ateneo è convocato una volta ogni sei mesi per esaminare la relazione del Rettore oppure a richiesta dei due terzi dei suoi componenti.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono presentati dalla Giunta al Consiglio di ateneo, per l'approvazione.

Il Consiglio di ateneo delibera le innovazioni statutarie, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica sentito il

Consiglio nazionale universitario, il regolamento di Ateneo e il regolamento degli studenti.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le attuali competenze del Consiglio di amministrazione sono demandate alla Giunta di ateneo.

La rappresentanza eletta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea può costituirsi, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in Sezione studenti, per:

a) proporre il regolamento degli studenti;

b) formulare voti ed elaborare e presentare proposte al Consiglio di ateneo nelle materie di competenza di quest'ultimo.

In tal caso, resta ferma la partecipazione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di ateneo per l'elezione del Rettore e l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Art. 16.

(Modalità di attuazione delle partecipazioni e pubblicità degli atti)

Con regolamento ministeriale, emanato su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sono stabilite le modalità per le elezioni delle rappresentanze delle componenti universitarie negli organi deliberativi delle Università.

Le elezioni si svolgono con voto diretto e segreto. Il sistema elettorale deve assicurare una congrua rappresentanza delle minoranze.

L'elezione dei rappresentanti di ciascuna componente è valida se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto.

L'elettorato attivo e quello passivo spettano agli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.

Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti degli organi deliberativi dell'Università hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di vacanza, per morte, dimissioni, trasferimento, cessazione dall'ufficio, impedimento permanente dei membri eletti, subentrano nell'ordine coloro che nelle rispettive categorie hanno riportato il maggior numero di voti.

Alle elezioni alla carica di Rettore si provvede entro un mese dalla vacanza.

L'organo deliberativo esercita validamente le proprie funzioni anche senza la partecipazione dei rappresentanti della componente che non abbia provveduto alle elezioni nel termine prescritto.

Le sedute degli organi deliberativi dell'Università sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a persone.

Tutti gli atti degli organi deliberativi delle Università sono pubblici.

Le modalità della loro pubblicazione sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

Art. 17.

(Gestione contabile e controlli)

Le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

I mezzi finanziari a carico del bilancio dello Stato sono ripartiti fra i singoli Dipartimenti delle Università dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Presso ogni Università è istituito un collegio dei revisori dei conti per il controllo dell'attività finanziaria dell'Università e dei singoli Dipartimenti.

Il collegio, che dura in carica tre anni e non può essere riconfermato, è composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

La gestione finanziaria delle Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

TITOLO II

I DOCENTI

Art. 18.

(Docenti di ruolo)

I docenti universitari di ruolo si distinguono in professori straordinari e professori ordinari.

Ciascun docente esercita l'attività di ricerca e didattica concordata, nell'ambito delle esigenze del Dipartimento, con il Consiglio di dipartimento.

Nessun docente può svolgere attività di insegnamento in più di una Università, nè può appartenere a più Dipartimenti.

Ai concorsi per docenti universitari possono accedere i cittadini italiani e gli stranieri. Saranno valutati, oltre ai titoli scientifici e didattici e al dottorato di ricerca di cui al primo comma dell'articolo 8, tutti gli altri titoli accademici italiani e stranieri, che abbiano rilevanza ai fini del giudizio da esprimere sul candidato.

Il docente di ruolo può chiedere di essere trasferito ad altro Dipartimento della stessa o di diversa Università, semprechè abbia prestato almeno un quinquennio di servizio nel Dipartimento. Il trasferimento può essere disposto per la stessa disciplina o per altra strettamente affine, a seguito di motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

A tal fine almeno un quarto dei posti disponibili negli organici di ciascun Dipartimento è destinato alle chiamate per trasferimento.

I docenti di ruolo di cui al presente articolo sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Alla nomina in ruolo e al collocamento a riposo si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La tabella *A* allegata alla presente legge fissa le classi di stipendio dei docenti di ruolo e le anzianità di servizio per la progressione nelle classi stesse.

Art. 19.

(Organico dei docenti di ruolo)

I posti di organico dei docenti di ruolo sono stabiliti, per gli anni accademici dal 1969-1970 al 1972-1973, dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Le successive variazioni degli organici saranno stabilite in modo che il numero dei posti di professore ordinario sia pari al numero dei posti di professore straordinario.

La ripartizione dei posti organici di professore fra i Dipartimenti viene disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, su proposta dei singoli Dipartimenti.

Il Dipartimento provvede all'assegnazione dei posti di professore fra i vari insegnamenti o gruppi di insegnamenti, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario.

Art. 20.

(Il professore straordinario)

Annualmente il Ministro della pubblica istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi nazionali a posti di professore straordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline.

Il concorso è per titoli ed esami.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di tre professori ordinari e due professori straordinari delle discipline messe a concorso o di discipline strettamente affini, estratti a sorte fra gruppi, rispettivamente, di quindici e dieci pro-

fessori eletti dai professori ordinari e straordinari delle discipline anzidette.

Sono sorteggiati altri tre professori ordinari e due straordinari, per la funzione di membri supplenti.

Ogni elettore può indicare, al massimo, due nomi di ordinari ed uno di straordinario.

Non ha diritto al voto il professore che partecipi al concorso.

Non sono eleggibili i professori che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici degli ultimi due concorsi per la disciplina o il gruppo di discipline messo a concorso e i professori che siano membri del Consiglio nazionale universitario.

Nella valutazione dei titoli, che possono essere costituiti anche da opere in collaborazione, la Commissione redige la relazione in cui sono riportati i giudizi della maggioranza e della minoranza sui singoli contributi scientifici e sulla attività scientifica e di ricerca di ciascun candidato.

I giudizi relativi alla valutazione dei titoli e delle prove di esame sono analiticamente motivati.

Le modalità di svolgimento del concorso sono disciplinate da regolamenti emanati dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il Ministro della pubblica istruzione approva, con suo decreto, la graduatoria dei vincitori.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria i vincitori del concorso sono chiamati dai Dipartimenti, anche su domanda, a ricoprire i posti vacanti.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, i posti che non siano stati ricoperti vengono assegnati dal Ministero, su domanda, ai vincitori non ancora chiamati, in base alle preferenze da essi espresse e secondo l'ordine di graduatoria.

Il professore straordinario vincitore del concorso di cui al presente articolo è sottoposto, allo scadere del secondo anno dalla nomina in ruolo, ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari e straordinari confermati della disciplina

o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due nomi, di cui uno di professore ordinario e l'altro di professore straordinario confermato delle discipline suddette.

Contro il giudizio negativo è ammesso ricorso al Consiglio nazionale universitario che decide in via definitiva con provvedimento motivato.

Il professore straordinario che abbia riportato giudizio negativo cessa dall'ufficio.

Art. 21.

(Il professore ordinario)

Ogni due anni, il Ministro della pubblica istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi nazionali a posti di professore ordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline.

I tre quarti dei posti messi a concorso sono riservati ai professori straordinari in servizio da almeno sei anni. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Il concorso è per titoli.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di quattro professori ordinari e un professore straordinario delle discipline messe a concorso o di discipline strettamente affini, estratti a sorte fra gruppi di dodici e tre professori, eletti, rispettivamente, dai professori ordinari e dai professori straordinari delle discipline anzidette.

Sono sorteggiati altri tre professori ordinari e due straordinari per la funzione di membri supplenti.

Nella elezione dei professori ordinari possono essere votati non più di due nomi; nella elezione dei professori straordinari può essere votato un solo nome.

Non ha diritto al voto il professore che partecipi al concorso.

Non sono eleggibili i professori che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici degli ultimi due concorsi per la disci-

plina o il gruppo di discipline messo a concorso e i professori ordinari che siano membri del Consiglio nazionale universitario.

Per la valutazione dei titoli individuali o in collaborazione, ciascun membro della Commissione trasmette al presidente giudizi dettagliati su ogni candidato, con valutazione analitica delle sue opere e con un apprezzamento generale delle sue capacità scientifiche e didattiche. A tali fini può chiedere giudizi sull'opera dei candidati a studiosi italiani o stranieri, allegando i relativi pareri.

I giudizi di cui al precedente comma sono acquisiti agli atti del concorso e inoltrati a tutti i membri della Commissione ed ai candidati.

Tutti gli atti della Commissione sono pubblici.

Il candidato può essere ascoltato su sua domanda o su richiesta di un membro della Commissione.

La Commissione redige una analitica relazione, in cui sono riportati i giudizi della maggioranza e della minoranza sui singoli candidati e le valutazioni comparative, e forma due graduatorie dei vincitori del concorso, da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nella prima sono compresi, in ordine di merito e nel limite dei tre quarti dei posti messi a concorso, i candidati riservatari di cui al secondo comma del presente articolo; nella seconda sono compresi, in ordine di merito e nel limite dei posti residui, i candidati non riservatari e i riservatari non inclusi nella prima graduatoria.

I Dipartimenti chiamano, con loro deliberazione, ai posti messi a concorso uno dei vincitori, sulla base delle domande e seguendo l'ordine di graduatoria. Qualora i richiedenti non appartengano alla medesima graduatoria, si tiene conto, ai fini della chiamata, dei giudizi e delle valutazioni comparative da essi riportati nel concorso.

Il professore ordinario è sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari confermati della disciplina o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due nomi

di professori ordinari confermati delle discipline suddette.

Il giudizio avrà luogo non prima del terzo e non dopo l'ottavo anno dalla nomina a professore ordinario e a richiesta di quest'ultimo.

Qualora il giudizio non venga chiesto nel termine massimo indicato dal precedente comma o non sia favorevole, il docente cessa dall'ufficio.

Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio nazionale universitario.

Art. 22.

(Tempo pieno - Doveri e diritti dei docenti - Incompatibilità)

I docenti di ruolo sono tenuti ad osservare il tempo pieno.

Essi sono tenuti a risiedere stabilmente nel luogo ove ha sede il Dipartimento di appartenenza.

L'attività di ricerca può essere svolta sia nell'ambito del Dipartimento, sia presso centri, istituti e biblioteche dove siano disponibili le attrezzature e i mezzi di studio che le ricerche in corso richiedono.

Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali; non può esercitare attività di commercio in nome proprio o in nome altrui o attività industriali, nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assumere un solo incarico di insegnamento presso una Accademia militare o altro istituto militare di istruzione superiore.

I docenti di ruolo, in possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione in un albo professionale, sono iscritti, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo. Le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco speciale saranno determi-

nate con regolamento da emanarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni. Con deliberazione del Consiglio di dipartimento, per riconosciute esigenze scientifiche o didattiche, può essere autorizzato lo svolgimento, nell'ambito del Dipartimento stesso, da parte dei docenti di cui al presente comma che ne facciano parte, di attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti comma viene diffidato dal Consiglio di ateneo a cessare dalla situazione di incompatibilità e, trascorsi i trenta giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Dopo sette anni di ininterrotta attività il docente ha diritto di svolgere un periodo di studio, pienamente retribuito e di durata non superiore ai dodici mesi presso un altro Dipartimento o istituto italiano o straniero.

Compatibilmente con le esigenze del Dipartimento e con il consenso di questo, il docente può ottenere, ai fini di studio o per lo svolgimento di una attività di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni o per incarichi di riconosciuto interesse generale, periodi di congedo non retribuiti, ma computabili ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza. In tal caso il docente ha la facoltà di svolgere attività di ricerca nel Dipartimento. I periodi di congedo di cui al presente comma non possono superare, in un decennio di servizio, i ventiquattro mesi.

Sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o siano

membri del Parlamento o rivestano la carica di presidente di consiglio regionale o di presidente o assessore di giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia, di presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale. Sono altresì collocati in aspettativa i docenti di ruolo che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali che possano, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari.

Il periodo trascorso in aspettativa è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il collocamento in aspettativa decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale è previsto il collocamento stesso.

I docenti collocati in aspettativa ai sensi del precedente comma possono effettuare attività di ricerca e corsi liberi non pareggiati presso le Università, senza alcun compenso.

Essi possono partecipare ai Consigli di dipartimento, di facoltà e di corso di laurea, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate o conferimento di incarichi.

I predetti docenti non possono ricoprire le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento e di corso di laurea e di Preside di Facoltà, nè possono far parte del Consiglio di ateneo.

Essi hanno diritto all'inquadramento previsto dall'articolo 36 e possono partecipare ai concorsi per docente universitario previsti dagli articoli 20 e 21 della presente legge.

Per i predetti docenti il giudizio di conferma previsto dai citati articoli 20 e 21 è emesso, per quanto attiene ai titoli didattici, con riferimento ai corsi liberi effettuati ai

sensi del tredicesimo comma del presente articolo.

Il trattamento economico durante il periodo di aspettativa resta disciplinato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per coloro che siano chiamati a far parte del Parlamento, e dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per coloro che siano nominati alle cariche negli enti locali o regionali, indicate nel decimo comma del presente articolo.

Qualora il collocamento in aspettativa venga disposto in conseguenza di nomina alle altre cariche previste nello stesso decimo comma, il docente è tenuto ad optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Art. 23.

(Indennità di pieno tempo)

Ai docenti universitari compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, indicata nel secondo comma del successivo articolo 63, un'indennità mensile di pieno tempo pari al cinquanta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale delle diverse classi.

L'indennità viene corrisposta per dodici mesi l'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegno; nei casi in cui questi sono ridotti, l'indennità è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Detta indennità è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione di docente, compresa quella di ricerca scientifica di cui alle leggi 18 marzo 1958, n. 311 e n. 349, e successive modificazioni, ed escluse l'indennità di lavoro nocivo e rischioso e l'indennità di carica dei Rettori.

In nessun caso può essere corrisposta più di una indennità di pieno tempo.

Art. 24.

(Docenti stranieri a contratto)

Lo straniero vincitore del concorso a professore straordinario o di quello a profes-

sore ordinario può essere assunto con contratto triennale, rinnovabile.

Il contratto è stipulato dal Rettore, a seguito di richiesta del Dipartimento; il trattamento economico non può essere superiore al complessivo trattamento iniziale del corrispondente docente di ruolo.

Al docente a contratto si applicano le norme dell'articolo 22 della presente legge.

Il contratto si risolve di diritto al termine dell'anno accademico in cui il docente compie il settantesimo anno di età.

In corrispondenza del numero dei docenti a contratto sono mantenuti scoperti altrettanti posti di docente di ruolo.

Il docente di cui ai precedenti commi, che assuma la cittadinanza italiana, è nominato in ruolo a domanda, con effetto giuridico dalla data in cui ha conseguito la cittadinanza.

Art. 25.

(Professori associati)

I Dipartimenti possono chiedere al Consiglio nazionale universitario, con domanda motivata, di associare, ai docenti di ruolo, studiosi anche stranieri che esplicino attività extra-universitaria, affinché svolgano corsi specializzati o seminari su temi specifici per un periodo non superiore a tre anni.

Il Consiglio nazionale universitario può accogliere la domanda o rimettere la decisione a una Commissione composta di cinque membri, dei quali due nominati dal Dipartimento interessato, due nominati dal Consiglio nazionale universitario e uno cooptato.

La Commissione accoglie o rigetta la richiesta del Dipartimento, con provvedimento motivato e definitivo.

Il compenso per l'attività del professore associato è fissata in relazione al tempo che egli dedica all'attività universitaria e non può superare, comunque, lo stipendio iniziale del professore ordinario. Il professore associato può svolgere attività esterna, sempre che adempia ai suoi doveri nei confronti del Dipartimento.

L'incarico cessa, in ogni caso, alla fine dell'anno accademico durante il quale il professore associato compie il settantesimo anno di età.

TITOLO III

GLI STUDENTI

Art. 26.

(Diritto allo studio - Strumenti finanziari)

Lo Stato assicura il diritto allo studio con il conferimento di borse e assegni di studio e mediante l'organizzazione, nell'ambito delle Università, di servizi intesi a favorire, nella vita comunitaria, lo sviluppo culturale dei giovani, apprestando in particolare collegi, mense, cure mediche complete, attrezzature sportive e ricreative.

A tali fini, nel piano quinquennale, di cui al successivo articolo 34, saranno indicati i mezzi finanziari occorrenti:

a) per l'aumento, nel numero e nell'importo, delle borse di studio a favore degli iscritti al dottorato di ricerca e degli assegni di studio agli studenti iscritti ai corsi di laurea;

b) per l'ammodernamento dei complessi universitari esistenti e per la costruzione dei nuovi in maniera che siano forniti di strutture atte ad agevolare la vita comunitaria;

c) per l'esercizio delle strutture medesime, in modo da assicurare il massimo grado di efficienza.

Art. 27.

(Assegni di studio)

Gli assegni di studio sono conferiti dalle Università in base a criteri determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28.

(Orientamenti universitari)

Il Consiglio nazionale universitario indica gli elementi, sulla base anche di un rapporto che viene trasmesso annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per attuare una politica programmata di orientamenti universitari, al fine di incentivare o scoraggiare, anche attraverso i criteri di distribuzione degli assegni di studio di cui al precedente articolo 27, l'afflusso degli studenti alle varie Facoltà, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze dello sviluppo civile ed economico del Paese.

Spetta al Consiglio nazionale universitario di fare proposte per garantire il graduale abbassamento del rapporto, differenziato per Dipartimenti, del numero dei discenti per docente e di individuare le dimensioni delle singole sedi universitarie che ne garantiscano la massima efficienza. Qualora il numero medio degli studenti di una Università, nel corso di un quinquennio, abbia superato il limite di 25.000 o non abbia raggiunto quello di 5.000, il Consiglio nazionale universitario propone i provvedimenti da adottarsi e i criteri per la loro graduale attuazione.

Gli elementi e le proposte di cui ai precedenti commi sono inseriti nella relazione prevista dal successivo articolo 31.

Art. 29.

(Studenti lavoratori)

Per gli studenti lavoratori possono essere istituiti corsi universitari serali o estivi, validi ai fini del conseguimento della laurea.

Le modalità di svolgimento dei corsi ed il coordinamento didattico vengono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, d'intesa con il Consiglio di corso di laurea.

Qualora non siano istituiti i corsi di cui ai precedenti commi, gli studenti lavoratori sono esentati dall'obbligo della frequenza.

A favore degli studenti lavoratori sono previste particolari provvidenze di natura

finanziaria, anche sotto forma di prestiti d'onore, da parte delle opere universitarie.

Art. 30.

(Organizzazione degli studenti)

Agli studenti sono riconosciuti il diritto di riunirsi in assemblea e quello di organizzare libere attività di studio, nonché attività culturali, sportive e ricreative, nel quadro delle modalità stabilite dagli organi deliberativi dell'Università.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento degli studenti.

Nel regolamento degli studenti saranno previste le modalità per la revoca dei rappresentanti degli studenti negli organi deliberativi dell'Università da parte del corpo abilitato alle elezioni, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

TITOLO IV

CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO
- COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 31.

(Consiglio nazionale universitario - Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario)

Al Consiglio nazionale universitario, organo di garanzia dell'autonomia delle Università, è affidata la funzione di coordinamento generale, anche ai fini di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo, nel settore dell'istruzione universitaria.

Il Consiglio nazionale universitario esprime pareri e formula voti in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria, nel quadro di una costante sperimentazione da parte delle singole Università, esercita le attribuzioni attualmente demandate al Consiglio superiore della pubblica istruzione, in materia di istruzione universitaria, nonché

tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

Il Consiglio nazionale universitario presenta annualmente la propria relazione al Governo, che ne cura la comunicazione al Parlamento.

Entro tre mesi dalla sua prima composizione, il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento della propria attività.

Il regolamento stabilisce i casi e le forme di deferimento delle materie di competenza del Consiglio nazionale universitario a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni degli appartenenti al Consiglio stesso. È assicurato, comunque, l'esame di dette materie in seduta plenaria su richiesta del Presidente o di un quarto dei componenti le Commissioni o di un sesto dei componenti il Consiglio.

La definizione delle discipline strettamente affini ai sensi del terzo comma dell'articolo 20 e del quarto comma dell'articolo 21 è stabilita dal Consiglio nazionale universitario. Alla eventuale revisione il Consiglio nazionale universitario provvede, con deliberazione motivata, a intervalli di tempo non inferiore a tre anni.

Art. 32.

(Composizione del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

- a) di venticinque professori ordinari;
- b) di venticinque professori straordinari;
- c) di dieci iscritti al dottorato di ricerca;
- d) di trenta studenti in corso;
- e) del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) del Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

g) del Segretario generale del programma del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

h) del Direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione.

Le modalità per le elezioni dei membri, di cui alle lettere a), b), c) e d), sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario con proprio regolamento.

Le elezioni dei membri di cui alle lettere a) e b) si svolgono in collegio unico nazionale per voto diretto e segreto.

Nell'assegnazione dei seggi deve essere assicurata una congrua rappresentatività delle varie discipline per raggruppamenti omogenei. Non possono essere eletti più di un professore ordinario e di un professore straordinario per ciascuna Università.

Le elezioni dei membri di cui alle lettere c) e d) si svolgono in singoli collegi, costituiti per una o più Università, per il numero dei posti ad essi assegnati dal Consiglio nazionale universitario, in relazione alla popolazione studentesca. Sono elettori, con voto diretto e segreto, rispettivamente, gli iscritti al dottorato di ricerca e gli altri studenti facenti parte del Consiglio di ateneo.

Il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, ed elegge nel suo seno il Vice Presidente.

I membri elettivi del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che sono eletti annualmente e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita l'indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Art. 33.

(Progetto di piano quinquennale di Ateneo)

Ai fini del programma nazionale universitario di cui al successivo articolo 34, ogni Università redige un progetto di piano quin-

quennale di sviluppo nel quale sono indicate le proprie esigenze in relazione al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca ed alle necessità di adeguamento dell'organizzazione didattica e scientifica dell'Ateneo al progresso scientifico e culturale.

Il progetto di piano comprende un programma edilizio e un programma finanziario e contiene l'indicazione dei nuovi posti di docente di ruolo in modo che il rapporto fra il numero dei docenti e il numero degli studenti sia di norma di uno a trenta.

Il progetto di piano quinquennale è sottoposto al Consiglio nazionale universitario per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario.

Art. 34.

(Programma quinquennale universitario)

In concomitanza della presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale per lo sviluppo dell'Università. Il programma è approvato con legge ed è attuato con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Il programma è redatto sulla base dei progetti di piano quinquennale di Ateneo di cui al precedente articolo 33 e prevede altresì l'istituzione di nuove Università statali ed il riconoscimento di Università libere, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato, occorrenti, nel quinquennio, per l'attuazione della presente legge. Una apposita voce di spesa deve riguardare l'edilizia universitaria.

Il programma, formulato dal Consiglio nazionale universitario, è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica dal Ministro della pubblica istruzione, con le proprie osservazioni. Dopo il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, è sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove Università devono associare, di regola, Facoltà tecniche, scientifiche ed umanistiche.

È data precedenza alle istituzioni universitarie da creare nelle Regioni che ne siano prive o nelle sedi universitarie nelle quali il numero degli studenti sia superiore al limite massimo previsto dal secondo comma dell'articolo 28 o, comunque, al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI E TRANSITORIE

Art. 35.

(Modalità per le prime elezioni)

Con decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce:

a) le modalità per le prime elezioni degli organi deliberativi delle Università;

b) il numero dei componenti il Consiglio di ateneo di ciascuna Università, previsto dal terzo comma dell'articolo 15;

c) la data e le modalità per le prime elezioni dei componenti il Consiglio nazionale universitario, con l'osservanza, in quanto applicabili, dei criteri fissati dall'articolo 32.

Per la validità delle elezioni di cui al precedente comma è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto, per ciascuna componente.

Le elezioni di cui alla lettera a) sono indette, per ciascuna Università, dal Rettore entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le elezioni previste nel presente articolo sono elettori ed eleggibili, per la categoria dei professori straordinari, anche i professori aggregati, gli incaricati di insegnamento ufficiale e gli assistenti di ruolo, e per la categoria dei laureati iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca i laureati che godano di borse di addestramento scientifico e didattico.

Art. 36.

(Modalità
per la costituzione dei Dipartimenti)

Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le discipline e tutti gli istituti devono essere inquadrati nei Dipartimenti.

Art. 37.

(Inquadramento dei docenti)

Il personale docente in servizio presso le Università alla data di entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo dei docenti universitari, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, secondo le norme di cui alle lettere seguenti:

a) i professori ordinari, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono inquadrati, con la qualifica di professore ordinario, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata;

b) i professori straordinari, di cui allo articolo 3, secondo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono inquadrati, con la qualifica di professori ordinari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata;

c) coloro che nell'ultimo biennio siano stati compresi nella terna di un concorso a cattedra e non siano stati ancora chiamati sono nominati professori ordinari;

d) coloro che in un concorso a cattedre universitarie espletato nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito la dichiarazione di maturità scientifica e didattica sono nominati professori straordinari e inquadrati nella terza classe di stipendio. I docenti inquadrati ai sensi della presente lettera possono beneficiare della riserva di cui al secondo comma del precedente articolo 21, indipendentemente dall'anzianità di servizio richiesta dallo stesso comma;

e) i professori-direttori delle scuole di ostetricia sono nominati professori stra-

ordinari e inquadrati nella terza classe di stipendio. Essi possono partecipare a concorsi riservati per professore ordinario da indire per un numero di posti corrispondente a quello degli aventi titolo, dal Ministro della pubblica istruzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) i professori aggregati, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, possono optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra l'inquadramento nel ruolo unico dei docenti universitari con la qualifica di professore straordinario, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, e la permanenza nel ruolo dei professori aggregati, che viene trasformato in ruolo ad esaurimento. I vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato in via di espletamento sono nominati nel predetto ruolo ad esaurimento, salvo il diritto di opzione da esercitare entro tre mesi dalla comunicazione della nomina. I docenti indicati nella presente lettera possono partecipare a concorsi riservati per professore ordinario, da indire, per un numero di posti corrispondente a quello degli aventi titolo, dal Ministro della pubblica istruzione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) gli assistenti ordinari con incarico di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea o nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione per almeno tre anni accademici e in possesso della libera docenza sono inquadrati, con la qualifica di professore straordinario, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento quale assistente e con l'anzianità in essa maturata; per gli appartenenti alla quarta e alla terza classe di stipendio l'inquadramento è effettuato nella classe di stipendio iniziale, con conservazione, per i secondi, dello stipendio in godimento e dell'anzianità maturata nella terza classe;

h) i liberi docenti, con qualifica di assistente ordinario o con incarico di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea o nelle

scuole di perfezionamento e di specializzazione per almeno tre anni accademici, sono nominati professori straordinari, previo giudizio di idoneità sui titoli da essi posseduti, espresso da commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 20, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge;

i) gli assistenti ordinari non previsti dalle precedenti lettere *g)* e *h)*, coloro che nell'ultimo triennio siano stati dichiarati idonei in un concorso per assistente ordinario, gli incaricati per almeno tre anni accademici non forniti di libera docenza e gli incaricati per un periodo inferiore liberi docenti sono nominati professori straordinari a seguito del superamento di concorsi speciali riservati da indire annualmente, nel limite dei tre quarti dei posti disponibili, dal Ministro della pubblica istruzione nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso è per titoli e per esami, consistenti in una discussione sui titoli stessi e in una prova didattica, se ritenuta necessaria dalla Commissione. Il residuo quarto dei posti annualmente disponibili è destinato al concorso pubblico previsto dall'articolo 20. Per i suddetti concorsi si applicano le norme dello stesso articolo 20, salvo quanto disposto dalla presente lettera.

Le assegnazioni di sede dei professori di cui alle lettere *c)*, *d)*, *g)* e *h)* sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione in base alle preferenze espresse dagli interessati, tenuto conto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dalle singole Università.

Gli incaricati nominati professori straordinari ai sensi delle lettere *h)* e *i)* sono collocati nella terza, seconda o prima classe di stipendio, a seconda che siano liberi docenti confermati, liberi docenti o sprovvisti di libera docenza, salva l'attribuzione di un assegno personale per i dipendenti di ruolo dello Stato forniti di stipendio superiore.

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948,

n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In esso sono inquadrati gli assistenti ordinari e coloro che nell'ultimo triennio siano stati dichiarati idonei in un concorso per assistente ordinario, sino alla loro nomina a professore straordinario ai sensi delle precedenti lettere *h*) e *i*) o al collocamento a riposo alla fine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età. Per detto ruolo restano in vigore le norme previste dal citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni. Gli assistenti ordinari non liberi docenti che permangono in detto ruolo ad esaurimento, dopo 8 anni di servizio nella terza classe di stipendio, sono assegnati alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500) e dopo altri quattro anni alla prima classe (ex coefficiente 580). Il disposto degli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è abrogato.

Il passaggio dal ruolo ad esaurimento al ruolo unico dei docenti universitari, ai sensi delle precedenti lettere *h*) e *i*), è effettuato nella classe di stipendio indicata nella lettera *g*).

Agli appartenenti ai ruoli ad esaurimento dei professori aggregati e degli assistenti ordinari, previsti dal presente articolo, si applicano le norme dei precedenti articoli 22 e 23.

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi deliberativi delle Università, del Consiglio nazionale universitario e delle Commissioni giudicatrici di concorsi universitari, gli appartenenti al ruolo ad esaurimento dei professori aggregati sono equiparati ai professori straordinari.

Il docente di ruolo che, all'entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di professore ordinario o straordinario può optare, entro tre mesi, tra la qualifica di professore ordinario ai sensi della presente legge e quella di professore associato, con diritto di conservare quest'ultima fino al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Ai docenti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne facciano richiesta entro tre mesi, non si applicano, per i primi tre anni accademici successivi alla data stessa, le norme sul tempo pieno e sul divieto dell'esercizio professionale contenute nel precedente articolo 22; in tal caso non è dovuta la indennità di pieno tempo prevista dall'articolo 23.

Per i professori che cessino dalla carica di giudice della Corte costituzionale o dalle funzioni o impieghi assunti presso enti o organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, il termine di cui ai precedenti due commi decorre dalla riammissione in ruolo per cessazione dalle cariche o dagli uffici predetti.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prevista dal secondo comma del precedente articolo 21, il servizio prestato anteriormente alla nomina quale professore straordinario è valutato per la metà se prestato in qualità di assistente di ruolo e per due terzi se prestato in qualità di incaricato di insegnamento ufficiale.

Fino all'espletamento delle operazioni di inquadramento e dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, restano in vigore le norme sugli incarichi e sulle procedure per il loro conferimento. Gli incaricati fanno parte dei Consigli di dipartimento e dei Consigli di corso di laurea.

Gli incaricati che non siano nominati professori straordinari possono chiedere ai Dipartimenti di essere mantenuti in servizio quali professori associati; i Dipartimenti provvedono con deliberazioni motivate.

Art. 38.

(Libera docenza)

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti.

A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza è conservata la validità del titolo di libero docente, anche se non ancora confermato.

Art. 39.

(Professori fuori ruolo)

I professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono collocati a riposo alla fine dell'anno accademico in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Essi fruiranno fino al termine dell'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno di età di un assegno di importo pari alla differenza tra l'ultimo stipendio goduto e la pensione ad essi spettante.

Lo stesso assegno sarà corrisposto ai professori universitari in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quinquennio posteriore al loro collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 40.

(Dipartimenti clinici)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti clinici delle Facoltà di medicina e chirurgia.

Il predetto decreto, tenuto conto della inscindibilità delle funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche dei Dipartimenti stessi, si adeguerà ai combinati disposti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130.

Art. 41.

(Ospedali di insegnamento)

L'attività didattica e di ricerca scientifica, relativa al secondo triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, può essere attuata, oltre che nelle cliniche direttamente gestite dalle Università e negli ospedali o

reparti clinicizzati, anche in ospedali di insegnamento da istituire, sentiti i Comitati nazionale e regionale di programmazione ospedaliera, di concerto tra il Ministro della sanità e il Ministro della pubblica istruzione.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge nelle seguenti materie:

caratteristiche degli ospedali di insegnamento per quanto riguarda le attività didattiche e di ricerca scientifica;

organizzazione dipartimentale degli ospedali di insegnamento;

stato giuridico del personale sanitario abilitato all'attività didattica negli ospedali di insegnamento;

modalità di attuazione dei concorsi per l'ammissione all'attività didattica negli ospedali di insegnamento.

Le norme delegate di cui al precedente comma devono ispirarsi ai seguenti principi:

a) l'ospedale di insegnamento può essere istituito nelle sedi delle Facoltà di medicina e chirurgia o nelle sedi dove le Facoltà, sia esistenti sia da istituire, abbiano il primo triennio del corso di laurea;

b) le attività didattiche devono essere organizzate in forma dipartimentale;

c) l'organizzazione delle divisioni e dei servizi deve uniformarsi, per quanto attiene ai compiti assistenziali, alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130.

Art. 42.

(Delega legislativa in materia di prove integrative per l'accesso all'Università)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto

avente forza di legge inteso a stabilire, fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado e con riferimento ai vari tipi di diploma indicati nell'articolo 3, le prove integrative di esame che occorrono per l'accesso ai corsi di laurea delle varie Facoltà.

Le prove di esame verteranno su materie qualificanti rispetto all'indirizzo di studio prescelto.

Art. 43.

(Ammissione alla Facoltà di magistero)

Fino al riordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado, l'iscrizione alla Facoltà ed agli istituti superiori di magistero ha luogo senza l'esame di concorso previsto dall'articolo 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 44.

(Facoltà di educazione fisica)

Le Università possono istituire Facoltà di educazione fisica.

La Facoltà di educazione fisica ha il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti alle attività motorie, di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed all'esercizio delle professioni attinenti alle attività motorie, nonchè agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

La durata degli studi della Facoltà di educazione fisica è fissata in quattro anni di corso, al termine dei quali è rilasciata la laurea in educazione fisica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, sarà stabilito l'ordinamento degli studi delle Facoltà di educazione fisica.

La laurea in educazione fisica costituisce titolo di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

È fatto salvo il valore attuale del diploma rilasciato o che sarà rilasciato entro un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge dagli istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, nonché dalle sopresse Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e dai soppressi Magisteri di educazione fisica.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge per dettare le norme relative:

a) alla determinazione dei requisiti necessari per l'istituzione delle Facoltà di educazione fisica, in relazione all'esistenza di idonea organizzazione dipartimentale, delle opere edilizie, degli impianti sportivi e delle attrezzature didattiche e scientifiche occorrenti;

b) alla trasformazione dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma in Facoltà dell'Università statale della medesima sede ed al trasferimento a quest'ultima dei beni mobili di proprietà del predetto Istituto e dell'uso degli immobili ad esso concesso, ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88;

c) all'inquadramento del personale non docente di ruolo in servizio presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica nei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione universitaria con il conseguente riconoscimento dell'anzianità di qualifica e di servizio prestato presso detto Istituto;

d) al comando presso le predette Facoltà di insegnanti di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria per l'esercizio della funzione di docente delle materie tecnico-addestrative, in relazione alle esigenze delle Facoltà medesime;

e) all'immatricolazione presso le Facoltà di educazione fisica dei diplomati dagli istituti superiori di educazione fisica e degli

studenti regolarmente iscritti agli istituti medesimi, assicurando il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti;

f) al passaggio del personale non docente, in servizio da almeno un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti superiori di educazione fisica parreggiati e in possesso del prescritto titolo di studio, nei corrispondenti ruoli organici del personale dell'Amministrazione universitaria, mediante la partecipazione a concorsi speciali riservati.

Art. 45.

(Istituti di grado universitario)

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli istituti statali di grado universitario.

Art. 46.

(Università libere)

L'autonomia delle Università e degli istituti superiori liberi, in relazione alle loro specifiche esigenze, è determinata dai rispettivi statuti.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle Università e degli istituti superiori liberi dovranno essere modificati in modo da assicurare la partecipazione negli organi accademici delle componenti della vita universitaria.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti sono regolati dagli statuti. Non può essere nominato docente di ruolo chi non abbia superato i concorsi nazionali previsti dalla presente legge. Le Università e gli istituti superiori liberi hanno facoltà di scelta tra i vincitori dei predetti concorsi, indipendentemente dalla loro posizione in graduatoria.

Alle Università e agli istituti superiori liberi è riconosciuta autonomia disciplinare nei confronti di tutto il personale dipendente e degli studenti.

Art. 47.

*(Modifiche all'ordinamento
del Consiglio superiore
della pubblica istruzione)*

Dalla data di costituzione del Consiglio nazionale universitario, decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Sezione seconda e la Sezione terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione costituiranno, rispettivamente, la prima e la seconda Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione secondaria ed elementare, continuando nelle loro funzioni, fino ad un nuovo ordinamento, con le norme attualmente vigenti.

I Presidenti delle due Sezioni saranno eletti dai componenti le Sezioni stesse tra i docenti universitari di ruolo membri del Consiglio nazionale universitario.

Art. 48.

*(Programma universitario
per il 1974 e il 1975)*

Entro il 30 giugno 1973 il Governo presenterà al Parlamento un programma per lo sviluppo dell'Università relativo agli anni 1974 e 1975.

Tale programma, da redigersi ai sensi del precedente articolo 34, terrà conto delle indicazioni del programma economico nazionale in corso e dovrà essere con esso coordinato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 49.

(Personale docente)

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge per quanto riguarda

il trattamento economico del personale docente ordinario e straordinario, comprensivo dell'indennità di pieno tempo, il maggiore onere per gli anni dal 1969, con riferimento all'anno accademico 1969-70, fino all'anno 1973 è valutato in complessivi milioni 308.741.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione restano così stabilite:

per l'anno 1969	milioni	9.000
per l'anno 1970	milioni	41.593
per l'anno 1971	milioni	64.492
per l'anno 1972	milioni	88.440
per l'anno 1973	milioni	105.216

Alla copertura dell'onere di milioni 9.000 relativo all'anno 1969, si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio in applicazione dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni.

Art. 50.

(Personale non insegnante)

Le maggiori somme da iscrivere, in applicazione dell'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno 1970, sono aumentate di:

milioni 10.000	per l'anno 1970
milioni 13.000	per l'anno 1971
milioni 18.000	per l'anno 1972
milioni 25.000	per l'anno 1973

Art. 51.

(Spese per l'espletamento dei concorsi)

Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti di docente ordinario e straordinario, nonché dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non insegnante delle Università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatori e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di previsione del Ministero della pub-

blica istruzione saranno stanziati le seguenti somme:

esercizio finanziario 1970	L. 1.000 milioni
esercizio finanziario 1971	L. 1.500 milioni
esercizio finanziario 1972	L. 2.000 milioni
esercizio finanziario 1973	L. 2.000 milioni

Art. 52.

*(Spese per il funzionamento
del Consiglio nazionale universitario)*

Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, comprese le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sul quale, a partire dall'esercizio finanziario 1970, sarà iscritta la somma annua di lire 500 milioni.

Art. 53.

*(Borse di addestramento didattico
e scientifico)*

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico previste dall'articolo 6, ultimo comma, della presente legge, la cui misura resta fissata nell'importo indicato dall'articolo 21, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1969-70 al 1973-74:

	<i>milioni</i>
esercizio finanziario 1969	L. 937,5
esercizio finanziario 1970	L. 4.687,5
esercizio finanziario 1971	L. 7.687,5
esercizio finanziario 1972	L. 8.437,5
esercizio finanziario 1973	L. 9.187,5

L'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, resta in vigore fino all'esaurimento delle borse biennali rinnovabili di addestramento didattico e scientifico, in funzio-

ne all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

All'onere di milioni 937,5 a carico dell'esercizio 1969 si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54.

(Contributi per il funzionamento delle Università e degli istituti universitari)

La maggiore somma da iscrivere nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentata di lire 11.000 milioni. Per gli anni dal 1971 al 1973 lo stanziamento è stabilito come segue:

anno 1971	milioni 38.000
anno 1972	milioni 46.000
anno 1973	milioni 50.000

Sulle somme di cui al comma precedente fanno carico le spese previste per compensare l'opera dei docenti stranieri a contratto e dei professori associati, previsti dagli articoli 24 e 25, e quelle derivanti dall'applicazione del decreto delegato di cui all'articolo 40.

Art. 55.

(Attrezzature didattiche e scientifiche per le Università e gli istituti universitari)

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentata per gli anni finanziari dal 1970 al 1973 per il complessivo importo di milioni 38.000, in ragione di:

milioni 5.000	per il 1970
milioni 8.000	per il 1971
milioni 11.000	per il 1972
milioni 14.000	per il 1973

Art. 56.

(Contributi per la ricerca scientifica)

La maggiore somma da iscrivere nell'anno 1970, in applicazione dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, modificato dall'articolo 31 della legge 24 febbraio 1967, numero 62, è aumentata di lire 800 milioni. Per gli anni dal 1971 al 1973 lo stanziamento è stabilito come segue:

anno 1971	milioni 5.000
anno 1972	milioni 5.200
anno 1973	milioni 6.000

Art. 57.

(Assegni di studio)

Lo stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1970, in applicazione dell'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni dal 1971 al 1973 in ragione di:

milioni 10.000	per l'anno 1971
milioni 20.000	per l'anno 1972
milioni 30.000	per l'anno 1973

Art. 58.

(Borse di studio per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca)

Per le finalità di cui all'articolo 8 — quinto comma — della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono stanziati le seguenti somme:

anno 1971	milioni 2.000
anno 1972	milioni 5.000
anno 1973	milioni 8.000

Fino a quando non entreranno in funzione i corsi per il dottorato di ricerca, si applicano le norme di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

A carico degli stanziamenti del presente articolo si provvede anche alle spese previste dall'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, destinate alla concessione di contributi a cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre un triennio, nonché, fino a un importo massimo di 250 milioni annui, alle spese non coperte col fondo ospedaliero, per il pagamento degli assegni agli interni delle cliniche direttamente gestite dalle Università, ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 59.

(Forme varie di assistenza)

Lo stanziamento da inscrivere nell'anno 1970 in applicazione dell'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è aumentato di lire 1.900 milioni. Per gli anni dal 1971 al 1973 lo stanziamento è determinato come segue:

anno 1971	milioni 6.700
anno 1972	milioni 7.700
anno 1973	milioni 8.700

Art. 60.

(Edilizia universitaria)

In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è autorizzata la complessiva spesa di milioni 210.000.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sulla detta autorizzazione di spesa, può concedere contributi per l'esecuzione di opere edilizie necessarie alle esigenze delle università e delle altre istituzioni universitarie.

L'iscrizione della somma di cui al precedente primo comma verrà disposta, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, con decreti del Ministro del tesoro, a decorrere dall'anno 1972 ed entro il limite di milioni 52.500 per ciascuno degli esercizi dal

1972 al 1975, in relazione all'entità dei contributi da erogare ai sensi dell'articolo 43 della predetta legge n. 641. Le somme non stanziata in un esercizio possono esserlo negli esercizi successivi.

Alla spesa di milioni 210.000 si provvederà con il netto ricavo dei mutui obbligazionari che il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre, anche in più soluzioni, a decorrere dall'anno 1972 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei vari esercizi alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 61.

(Utilizzazione degli stanziamenti)

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli fra i quali sono ripartite le somme previste rispettivamente dai precedenti articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

(Testo unico)

Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato a riunire in testo unico, sentita una Commissione parlamentare costituita da sei deputati e da sei senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, tutte le norme di legge o aventi valore di legge sull'istruzione superiore con facoltà di coordinarle, anche mediante modificazioni, integrazioni ed abrogazioni, secondo i principi e i criteri direttivi dell'autonomia e della partecipazione universitaria e di tutti gli altri risultanti dalla presente legge.

Art. 63.

(Applicazione della legge)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

TABELLA A

Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo

- ex Coeff. 400 - Professore straordinario - I classe di stipendio
- ex Coeff. 500 - Professore straordinario - II classe di stipendio
(dopo 2 anni di permanenza nella I classe)
- ex Coeff. 580 - Professore straordinario - III classe di stipendio
e Professore ordinario - I classe di stipendio
(dopo 7 anni di permanenza nella II classe)
- ex Coeff. 700 - Professore straordinario - IV classe di stipendio
(dopo 10 anni di permanenza nella III classe)
e Professore ordinario - II classe di stipendio
(dopo 3 anni di permanenza nella I classe)
- ex Coeff. 800 - Professore ordinario - III classe di stipendio
(dopo 5 anni di permanenza nella II classe)
- ex Coeff. 970 - Professore ordinario - IV classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella III classe)
- ex Coeff. 1040 - Professore ordinario - V classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella IV classe)

TABELLA B

Posti organici di docenti universitari di ruolo

Anno accademico	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73 e successivi
Professori ordinari	4.000	6.000	8.000	10.000
Professori straordinari . . .	5.000	6.500	8.500	10.000